Deliberazione n.407/2013/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 27 novembre 2013;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in particolare l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Belmonte Mezzagno (PA) con nota di prot. n. 6221 dell'8.5.2013 (prot. cc n. 62 dell'8.5.2013);

vista l'ordinanza n. 507/2013/CONTR., con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, il dott. Giuseppe di Pietro,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno ha chiesto a questa Sezione un parere in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3 del D.M. del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012 e dell'art. 1, comma 2°, del D.M. n. 140 del 2012. In particolare, ha posto i seguenti quesiti:

1) se ai revisori residenti al di fuori dal territorio comunale spetti il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute per ragioni di servizio, anche nell'ipotesi in cui né il regolamento di contabilità comunale né la deliberazione di nomina né la convenzione abbiano previsto alcunché in ordine alle specifiche modalità di calcolo;
2) se l'obbligo di indicare le specifiche voci di costo per tutte le singole prestazioni professionali, introdotto dall'art. 9 del D. L. n. 1 del 2012, si applichi ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto dei "compensi omnicomprensivi", senza specifica indicazione delle singole voci e delle modalità del rimborso;
3) se il principio enunciato dall'art. 1, comma 2°, del D.M. n. 140 del 2012, secondo il quale nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare, seppur non applicabile *ratione temporis*, possa essere utilizzato quale criterio ermeneutico per i casi analoghi.

La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.

Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, le diverse Sezione regionali della Corte dei conti hanno precisato, in più occasioni, che la funzione ex art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 2003 si connota come una facoltà conferita agli amministratori di regioni, province e comuni di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità dell'attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (*ex plurimis*, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell'11 febbraio 2009).

I pareri attengono infatti a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (*ex multis*, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire

con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011).

L'oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovverosia il "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico ed anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delib. n. 54 del 17 novembre 2010).

Nel caso in esame, la richiesta presenta profili di carattere generale, non risulta che allo stato interferisca con le competenze degli altri organi giurisdizionali e, da ultimo, rientra nella materia della contabilità pubblica, giacché attiene al contenimento e all'equilibrio della spesa pubblica, in relazione alle norme che disciplinano le modalità dei rimborsi per i componenti degli organi di revisione economico – finanziaria residenti in un comune diverso da quello dove prestano la propria attività professionale.

Nel merito, la questione concerne le ipotesi in cui le modalità di calcolo dei rimborsi non siano previste dal regolamento di contabilità comunale o dalla deliberazione di nomina dei revisori, né siano pattuite in maniera specifica al momento del conferimento dell'incarico.

Secondo una prima opzione ermeneutica, si potrebbe ritenere che le parti abbiano voluto ricomprendere, nel compenso complessivamente indicato all'atto della nomina, anche le somme astrattamente rimborsabili a titolo di spese di viaggio.

La tesi è però in contrasto con il disposto del comma 1° dell'art. 3 del D.M. del 20.5.2005, per il quale il rimborso "spetta" ai revisori, senza essere esplicitamente subordinato alla determinazione delle modalità di calcolo. La soluzione è in linea con il principio generale desumibile dall'art. 2234 del codice civile, per il quale il professionista ha sempre diritto all'anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell'opera, "salvo diversa pattuizione".

Si deve pertanto ritenere che il rimborso spetti comunque ai revisori residenti in altro comune; la mancata determinazione delle modalità di calcolo non incide sull'*an* ma sul *quantum* e, di certo, non può essere considerata un esempio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Nel caso in esame, il problema di quali siano le modalità per addivenire alla corretta determinazione del *quantum* costituisce, chiaramente, una *quaestio facti*, eventualmente rimessa alle valutazioni di altro organo giurisdizionale.

Indubbiamente, non sono applicabili *sic et simpliciter* né l'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, né il D.M. n. 140 del 2012, il primo perché successivo ai provvedimenti in questione, il secondo perché concernente la determinazione dei compensi per le attività espletate nell'ambito dell'attività giudiziaria.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana in sede consultiva.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 27 novembre 2013.

Il Relatore Il Presidente

(Giuseppe di Pietro) (Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il 23 DICEMBRE 2013

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

(Vita Alamia)